L'accesso / Tutela ridotta

Pochi spazi al segreto negli studi

el controllo delle dichiarazioni l'Amministrazione può disporre l'accesso di propri impiegati nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere a ispezioni documentali, verifiche e ricerche. Secondo gli articoli 52 Dpr 633/72 e 32 del Dpr 600/73, come modificati dalla legge n. 413/91, l'esercizio del potere di accesso del Fisco è subordinato alla concessione di apposita e motivata autorizzazione proveniente dal capo dell'ufficio nel caso di accesso presso locali adibiti esclusivamente ad attività commerciali o professionali, ovvero dall'autorità giudiziaria (Procuratore della Repubblica) nel caso di accesso presso locali adibiti anche ad abitazione privata. L'accesso in locali adibiti esclusivamente ad abitazione privata, incidendo in maniera sensibile su

garanzie di libertà tutelate costituzionalmente, può essere effettuato solo in presenza di gravi indizi di violazione delle norme fiscali.

• Il potere di accesso negli studi professionali. In questi casi si pone in evidenza la questione della rilevanza, ai fini fiscali, del segreto professionale e cioè della possibilità riconosciuta dalla legge penale (articolo 622 Cp e 200 Cpp) ad alcune specifiche categorie di professionisti — fra cui avvocati, dottori commercialisti e ragionieri — di non riferire su notizie acquisite per ragione della propria professione. La tutela del segreto professionale nell'ambito delle indagini fiscali è assai limitata, operando esclusivamente in

una duplice direzione:

in una prima fase, mediante la presenza,
all'atto dell'accesso, del titolare dello studio
professionale o di un suo delegato, così da
assicurare la concreta possibilità di far valere
il segreto professionale;

In una seconda fase, attraverso l'intervento dell'autorità giudiziaria volto ad autorizzare, in modo specifico, l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali sia eccepito il segreto professionale.

◆ La rilevanza del segreto professionale. In ambito fiscale è, quindi, molto ridotta dal momento che l'attuale normativa permette di procedere all'esame di documenti o alla richiesta di notizie coperte dallo specifico segreto, anche se ciò può avvenire solo previo ottenimento dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Quindi, il segreto professionale non costituisce un ostacolo all'apprensione da parte degli organi ispettivi tributari di dati e informazioni relativamente ai quali venga eccepita la segretezza per ragioni professionali, posto che l'autorizzazione richiesta dall'articolo 52, comma 3, Dpr 633/72 si pone come mera condizione

di legittimazione dell'attività del Fisco non avente natura decisoria (Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 8062/90).

Intervento dell'autorità giudiziaria. A questa, una volta investita della richiesta di autorizzazione, compete unicamente un controllo di legittimità e la verifica dell'insussistenza delle limitazioni poste dall'articolo 103 Codice di procedura penale. Infatti, l'unico effettivo limite al potere derogatorio del segreto professionale che all'autorizzazione giudiziaria viene attribuito dalle norme fiscali è rappresentato dal rispetto delle garanzie stabilite dall'articolo 103 Codice procedura penale che, quale norma posta a garanzia delle libertà del difensore nell'ambito del

procedimento penale, pone una serie di limiti alle attività eseguite negli uffici dei difensori penali, di ispezione, perquisizione e, in genere di attività di acquisizione e utilizzazione di documenti e notizie relative all'oggetto della difesa penale, che non possono essere derogate neppure in presenza di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

dell'autorizzazione giudiziaria è possibile acquisire i dati

Attraverso il filtro

Infine, la derogabilità fiscale del segreto professionale concerne le ipotesi di acquisizione probatoria nel corso di accessi domiciliari, con la conseguenza che, al di fuori di un accesso, ogni altra richiesta di dati e notizie coperti da segreto (invito a comparire rivolto al professionista o invito a trasmettere documenti) determinerebbe la valida e inderogabile opponibilità di questo all'Amministrazione finanziaria.

LUIGI FERRAJOLI